Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli Affari Europei

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
SM_INFRAZIONI 0000740 P-
del 19/04/2019
23229099

Ministero dell'Economia e delle finanze
Ufficio di Gabinetto
C.a. Pres. Luigi Carbone
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it

Ufficio coordinamento legislativo
C.a. Cons. Francesca Quadri
ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
C.a. Dott. Daniele Franco
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
C.a. Dott. Mangogna Stefano
stefano.mangogna@mef.gov.it>

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ufficio di Gabinetto - Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea
C.a. Dott. Alessandro Zagarella
nucleoue@minambiente.it
Ufficio Legislativo
C.a. Avv. Amedeo Speranza
ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
c.a. dott. Mariano Grillo
RIN-UDG@minambiente.it

Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale
c.a. Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà
g.vadala@forestale.carabinieri.it

e, p.c.

Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale
D.G.U.E. – Ufficio IV
dgue4@esteri.it

Avvocatura Generale dello Stato
c.a. Avv. Giovanni Palatiello
giovanni.palatiello@avvocaturastato.it

Oggetto: Sentenza della Corte di Giustizia del 2/12/2014 relativa alle "discariche illegali" (causa C-196/13). <u>Notifica di ingiunzione di pagamento della ottava penalità semestrale</u>. *Relatori Marchegiani/Verrico.*

Si trasmette, per i seguiti di rispettiva competenza, la nota della Commissione europea SG-Greffe (2019) D/5909 e la relativa lettera ARES(2019)2496602, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per l'ottavo semestre successivo alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (relativo al periodo 3 giugno 2018 – 2 dicembre 2018).

L'ottava penalità semestrale è stata quantificata in 10.200.000 Euro e dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, entro 45 giorni di calendario, a decorrere dall'11 aprile 2019 (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea), pena l'applicazione degli interessi di mora oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Si attira l'attenzione sull'invito rivolto dalla Commissione europea alle Autorità italiane ad inviare, per i semestri successivi, informazioni chiare e complete riguardanti solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato I della sopracitata lettera.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore
Presidente Vito Poli

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Ministro per gli Affari Europei
Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione
Telefono 06.6779.5208 – E-mail: struttura@politicheeuropee.it – Roma, Largo Chigi, n. 19, CAP 00187

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 18/04/2019
Prot. n° 3489
(data e numero di protocollo)

Posizione : G 001 - 4

Oggetto: Notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della CGUE del 2/12/2014 – Causa C-196/13 – **Ottavo semestre successivo alla sentenza**

SM_INFRAZIONI-0000734-A-18/04/2019

TELESPRESSO indirizzato a:
(inviato esclusivamente via e-mail)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

e, p.c.:

Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
DGUE Ufficio IV
Servizio per gli Affari Giuridici

Roma

Con riferimento al caso in oggetto, si trasmette la notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 2/12/2014 – Causa C-196/13 – per l'ottavo semestre successivo alla sentenza (Doc. SG-Greffe(2019) D/5909 dell'11/04/2019.

L'allegata lettera Ares(2019)2496602 del 09/04/2019, a firma del Direttore Generale Ambiente della Commissione Europea, Daniel Calleja, fornisce un riscontro alle comunicazioni, inviate dalle Autorità italiane, il 30 novembre 2018 e il 26 marzo 2019, in esecuzione della sentenza del 2/12/2014 in oggetto.

La Commissione è giunta alla conclusione che solo 7 delle 8 discariche per le quali le Autorità italiane hanno chiesto lo stralcio sono state effettivamente messe in regola, con l'esclusione della discarica di Marrucaro-Puglianello (Campania), come illustrato dettagliatamente nell'allegato 1 della lettera. L'allegato 2 contiene l'elenco delle 48 discariche ancora non conformi.

Sulla scorta di quanto indicato, il totale della penalità dovuta per l'ottavo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (relativo al periodo dal 3 giugno 2018 al 2 dicembre 2018) ammonta a EUR 10.200.000, somma che si richiede di versare entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera (vale a dire, entro 45 giorni dall'11 aprile 2019, come da timbro della Rappresentanza Permanente). Si ricorda che il mancato rispetto del termine di 45 giorni porterà all'applicazione degli interessi di mora del caso oltre che alla possibile apertura di una procedura di compensazione.

La Commissione, infine, ribadisce l'invito alle Autorità italiane ad inviare, per i semestri futuri, informazioni chiare e complete riguardanti solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della lettera. Oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione chiedono inoltre di ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi e, in quest'ultimo caso, le misure adottate per evitare il degrado derivante dalla presenza di rifiuti nel sito.

Dott. Enzo Marongiu
Coordinatore Procedure di Infrazione,
Concorrenza e Aiuti di Stato

Allegati: 1) Notifica di ingiunzione di pagamento SG-Greffe(2019) D/5909 dell'11/04/2019
2) Lettera Ares(2019)2496602 del 09/04/2019

All.:2

COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

anticipata

Bruxelles, 11.4.2019
SG-Greffe(2019) D/ 5909

RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELL'ITALIA PRESSO L'UNIONE EUROPEA BRUXELLES
11-04-2019
ARRIVO /626

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Oggetto: **Notifica dell' ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Ottavo semestre successivo alla sentenza**

Per il Segretario generale
P.O.

Robert ANDRECS

All. : **Ares(2019)2496602 – 09.04.2019**

IT

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE

Direttore Generale

Bruxelles,
ENV.E2/CA/am/Ares(2019)

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Ottavo semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

S.E. l'Ambasciatore Maurizio Massari
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea
Rue du Marteau, 9
B - 1040 Bruxelles

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera del 19 ottobre 2018[1] la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/12/2017 al 2/6/2018) era pari a EUR 11 600 000, dovuti per le 55 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazioni inviate il 30 novembre 2018 e il 26 marzo 2019, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 8 delle suddette 55 discariche.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 7 discariche sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2018 al 2 dicembre 2018) ammonta a EUR 10 200 000.

L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiederLe di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. IT13E0100003245350200023200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato la somma totale di dieci milioni duecentomila euro (**EUR 10 200 000**) a titolo di penalità corrispondente all'ottavo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2018 al 2 dicembre 2018). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

1. In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno del mese in cui ha luogo la scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

2. In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli interessi di mora di cui sopra, ai sensi degli articoli 101-102 del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio dell'Unione.

[1] SG-Greffe (2018)D/19279.

Le sarei grato se volesse trattare la presente richiesta con la massima urgenza.

Al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e dovrebbero consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente.

Inoltre, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero *ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping o l'isolamento del sito), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1.* Ciò è essenziale per confermare che un sito è stato messo in regola.

Infine, per essere prese in considerazione ai fini della liquidazione della penalità del semestre di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre, in conformità della sentenza della Corte.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Daniel Calleja

Allegati:

1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 30 novembre 2018, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica Italiana per l'ottavo semestre (3/6/2018-2/12/2018) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.

2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere dell'ottavo semestre successivo alla sentenza (3/6/2018-2/12/2018).

ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 30 novembre 2018, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre (3/6/2018-2/12/2018) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/686, occorre soddisfare i seguenti requisiti

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.

ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[1]) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[2]) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[3]), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

---

[1] Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

[2] Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

[3] Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, **la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevi (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).**

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevi, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre (dal 3 giugno 2018 al 2 dicembre 2018) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 10373 del 30/11/2018;

- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPE, del 26/3/2019, in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alle discariche di Collefreddo Penne-Vasto (Abruzzo) e Orta San Valentino Abruzzo Citeriore (Abruzzo) inviata da questi servizi in data 7/3/2019.

La suddetta comunicazione delle Autorità italiane contiene:

- informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 8 discariche, sulle 55 che rimangono non conformi alle direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate;

- chiarimenti in merito alle discariche di Collefreddo Penne-Vasto (Abruzzo) e Orta San Valentino Abruzzo Citeriore (Abruzzo)

2. <u>Le 8 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate</u>

In merito alle 8 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate e ai relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

1. Per quanto riguarda la **<u>discarica di Ricoppo-Balsorano (Abruzzo),</u>** le Autorità italiane avevano già presentato - ai fini del calcolo della quinta penalità semestrale relativa al primo semestre del 2017 - una documentazione volta a attestare che i risultati delle analisi ambientali svolte dimostravano che tale sito non era contaminato e che quindi non erano necessari interventi di bonifica/messa in sicurezza. Tuttavia, le Autorità italiane non fornivano alcuna informazione in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che i rifiuti presenti nel sito non determinassero un degrado dell'area (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura definitiva dei rifiuti). Infatti,

come illustrato in precedenza, sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza dei rifiuti non costituisca un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Di conseguenza, questi servizi con nota SG-Greffe (2017) D/13722 avevano concluso che la penalità era dovuta per la discarica in questione, in quanto non venivano specificate le misure attuate per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non determinassero un degrado dell'area.

Il quadro descritto nella documentazione presentata ai fini della presente nota (Nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 23616 UDCM del 23.11.2018) appare alquanto diverso da quello descritto in passato. Anzitutto le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione, seppure per un unico analita, cioè il manganese. Tale superamento sarebbe, a detta delle autorità italiane, da ascriversi a fattori geochimici.
Inoltre, viene fornita una descrizione dettagliata della struttura geologica dell'area della discarica, costituita da terreni limo-argillosi, fondamentalmente impermeabili. Sia il fondo su cui poggiano i rifiuti, sia lo strato di copertura dei medesimi, sarebbero costituiti da terreni impermeabili di natura argillosa idonei a isolare i rifiuti dagli agenti atmosferici e ad impedire l'infiltrazione di acque meteoriche. I rifiuti risulterebbero naturalmente isolati e il sito non costituirebbe un pericolo per l'ambiente e la salute umana.
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

2. Per quanto riguarda la **discarica di Colle Freddo–Penne(Abruzzo),** la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 77 del 28/11/2018 e i relativi allegati) attesta che le analisi effettuate in fase di caratterizzazione e di analisi di rischio hanno rivelato l'esistenza di una contaminazione nelle acque sotterrane, con superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri manganese, ferro, nichel, solfati, idrocarburi totali e ione ammonio. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito, consistente in una serie di interventi descritti in dettaglio e comprendenti, tra gli altri, la copertura del corpo rifiuti con un capping superficiale, opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque meteoriche, un sistema di raccolta del percolato e una rete di monitoraggio delle acque sotterranee tramite piezometri. La regolare esecuzione dei lavori è stata attestata dal verbale di visita e dalla relazione di certificazione del collaudo. Gli interventi di messa in sicurezza hanno prodotto risultati positivi, confermati dai risultati dei campionamenti effettuati successivamente agli interventi di bonifica, da cui risulta che la maggior parte dei contaminanti sono attualmente al di sotto delle soglie di contaminazione. I superamenti dei valori di manganese e boro, registrati sia nei piezometri a monte che in quelli a valle, essendo stati rinvenuti in molti acquiferi della Regione Abruzzo, sono attribuibili a cause naturali, cioè sono riconducibili alla composizione chimica del substrato geologico del sito. L'unico parametro presente in concentrazioni superiori alle soglie di contaminazione è il Nichel, il cui valore risulta dimezzato nel periodo tra il

primo e il secondo campionamento, avvenuti entrambi nel settembre 2017. L'ultimo campionamento effettuato nel luglio 2018 ha dato risultati inferiori ai limiti di legge.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Per quanto riguarda la **discarica di Caprareccia-Pizzoli (Abruzzo),** la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 78 del 28/11/2018 e i relativi allegati) attesta che il piano di caratterizzazione del sito ha rilevato la presenza di contaminanti e, in particolare, di arsenico nel terreno e di manganese nelle acque. Di conseguenza, si è proceduto all'analisi di rischio sito-specifica, che ha escluso che la contaminazione fosse dovuta all'attività di stoccaggio dei rifiuti. È stata invece rilevata una precedente contaminazione da pesticidi, dovuta all'inteso uso agricolo dell'area. Si ipotizza che l'uso di fertilizzanti a base di arsenico, diffuso negli anni 70, possa giustificare la presenza di valore elevati di tale contaminante. Ciò è confermato dal fatto già menzionato che la contaminazione di arsenico, come pure l'unico superamento del parametro piombo, riguardano campioni prelevati a monte della discarica. Di conseguenza la presenza nel terreno di questi due elementi non potrebbe essere attribuita alla presenza della discarica. Anche la presenza dei contaminanti ferro e manganese nelle acque di falda, registrata sia a monte che a valle della discarica e con una distribuzione disomogenea e discontinua, viene attribuita a caratteristiche geologiche dei terreni di tipo limo argillosi e dunque considerata valore di fondo naturale. Inoltre, la discarica è stata coperta con un terreno vegetale che garantisce l'isolamento dei rifiuti dagli agenti meteorologi, mentre la presenza di una recinzione non consente l'accesso al sito.
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

4. Per quanto riguarda la **discarica di Orta (località "il Fossato" - San Valentino in Abruzzo Citeriore (Abruzzo),** la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 79 del 28/11/2018 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006), indicando una possibile contaminazione della matrice ambientale acque sotterranee per i parametri

nichel e manganese e per gli idrocarburi. Poiché l'area risulta interessata da fenomeni franosi, il rischio di fuoriuscita di percolato ha reso necessaria la progettazione di interventi di bonifica/messa in sicurezza del sito. In particolare è stata evidenziata la necessità di controllare periodicamente la stabilità del versante, di stabilire un sistema di drenaggio, di posizionare una copertura sulla discarica con un sistema di canalizzazione di superficie e raccolta delle acque meteoriche. In risposta ad una richiesta di chiarimenti invita dai servizi della Commissione il 7 marzo 2019, le Autorità italiane hanno spiegato in dettaglio la situazione per quanto riguarda la presenza di contaminanti. I superamenti riguardanti i solfati e il manganese sono attribuiti alle abbondanti precipitazione piovose del novembre 2018 che hanno provocato un innalzamento dei valori che nel maggio dello stesso anno risultavano inferiori ai limiti posti dalla legislazione italiana. L'unico contaminante che rimane ancora a livelli superiori a quelli consentiti è il tetracloroetilene, i cui valori sono comunque prossimi ai limiti di legge.

Poiché le autorità italiane hanno certificato l'esecuzione della messa in sicurezza permanente e i parametri monitorati sono in regola o mostrano un trend in generale diminuzione, questi servizi ritengono che la discarica di cui trattasi non costituisca più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

5. Per quanto riguarda la **discarica di Vasi-Davoli (Calabria),** la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 80 del 28/11/2018 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito, confermate dall'analisi di rischio, hanno evidenziato il superamento nelle acque sotterranee delle concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri ferro, manganese e alluminio. Tuttavia, tali superamenti non sono stati attribuiti alla discarica, bensì considerati valori di fondo naturale. Invece, per quanto riguarda il terreno, l'ARPACal ha inizialmente sostenuto la necessità di bonificare un punto specifico dove era stata rilevata una significativa contaminazione da piombo. Pertanto, la bonifica vera e propria, cioè la rimozione del terreno contaminato, successivamente smaltito in discarica autorizzata, avrebbe dovuto riguardato solo il punto specifico contaminato dal piombo. Tuttavia, un successivo sopralluogo effettuato da tecnici ha evidenziato la scomparsa della contaminazione da piombo e pertanto la necessità di intervenire con la rimozione del terreno contaminato è venuta meno. La messa in sicurezza del sito è consistita in una serie di interventi attuati sulla sorgente primaria di tale contaminazione cioè sui rifiuti. Tali interventi comprendono la

copertura definitiva della discarica per impedire l'infiltrazione delle acque piovane nella massa dei rifiuti, la cinturazione impermeabile per evitare la migrazione delle acque nel suolo profondo e opere di regimazione delle acque meteoriche. Con questi interventi la contaminazione non viene rimossa o ridotta, ma confinata nell'area in cui è stata riscontrata per evitare che si diffonda nelle matrici ambientali circostanti. Pertanto, poiché l'intervento di messa in sicurezza permanente appare completato, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

6. Per quanto riguarda la **discarica di Lame-Pesco Sannita (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 81 del 28/11/2018 e i relativi allegati) riferisce di attività di indagine conoscitiva effettuate nel sito (indagini preliminari di caratterizzazione, seguite dall'analisi di rischio sito specifica) che hanno documentato nella matrice suolo e sottosuolo valori di alcuni contaminanti superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione e, successivamente, alle soglie di rischio determinate nell'ambito dell'analisi di rischio sito specifica. Di conseguenza, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, consistente in una serie di interventi documentati in dettaglio, come ad esempio lavori di regimazione delle acque superficiali, una rete di raccolta del percolato e la copertura definitiva del corpo rifiuti. A seguito degli interventi di messa in sicurezza compiuti dalle Autorità italiane che hanno fornito la garanzia dell'isolamento del sito, con copertura idonea all'impermeabilizzazione del corpo rifiuti sottostante, la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Le analisi effettuate confermano l'attuale assenza di contaminazione delle matrici ambientali.
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

7. Per quanto riguarda la **discarica di Marrucaro-Puglianello (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 82 del 28/11/2018 e i relativi allegati) attesta che le indagini ambientali preliminari svolte sul sito hanno evidenziato una contaminazione delle acque sotterranee, dovuta alla presenza di manganese, ferro e piombo in concentrazioni superiori a quelle consentite. Di conseguenza, è stata disposta la bonifica di tale discarica. Una serie di interventi sono stati attuati per quanto riguarda i sistemi di controllo del percolato e delle acque di falda contaminate dal contatto con i rifiuti. Tuttavia, nella nota inviata il 26 marzo 2019, le Autorità italiane hanno comunicato che le operazioni di rimozione della fonte primaria di contaminazione, ossia i rifiuti depositati nel sito, non sono ancora state completate in

ragione di problemi riscontrati nell'attribuzione dei codici ai rifiuti. Poiché la fonte primaria della contaminazione è tuttora presente nel sito e le operazioni necessarie a rimuovere, contenere o isolare i rifiuti non sono state completate, la Commissione conclude che le autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

8. Per quanto riguarda la **discarica di San Baccano - Oriolo Romano (Lazio),** dalla documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 83 del 28/11/2018 e i relativi allegati) risulta che la caratterizzazione del sito, effettuata una prima volta nel 2008, ha mostrato l'esistenza di una contaminazione da piombo. Di conseguenza, sono stati disposti una serie di interventi di messa in sicurezza del sito, completati nel 2014. Nel 2018, il piano di caratterizzazione in precedenza predisposto è stato integrato su richiesta dell'Arpa Lazio. In particolare, l'analisi di rischio sito specifica ha permesso di valutare la conformità delle matrici indagate e la non necessità di procedere a una bonifica cioè alla rimozione della fonte primaria della contaminazione. Dalla documentazione presentata risulta che gli interventi effettuati finora garantiscono che il sito non è contaminato e non costituisce una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Nondimeno, è previsto il completamento della copertura di un'area residuale della discarica.
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2018 al 2 dicembre 2018)

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della

penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi[4]) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe (2015) D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13/7/2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 42 800 000 – EUR 3 000 000) = EUR 39 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9/2/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 39 800 000 – (EUR 800 000 + EUR 5 600 000) = EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662, inviata alle Autorità italiane il 15/9/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 33 400 000 – (EUR 2 400 000 + EUR 3 200 000) = EUR 27 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/6030, inviata alle Autorità italiane il 18/4/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 31 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel dicembre 2016-marzo 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 1 di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità

[4] Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Sciolle; 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Samoggia 26 (sito Razzaboni); 3) Riano-Piana Perina; 4) Carcare-Premara Paleta; 5) La Spezia-Pitelli (discarica Ruffino Pitelli); 6) La Spezia-Pitelli IPODEC; 7) Lerici-Pertusola; 8) Mantova-Valdaro; 9) Zanica-Ex cava Cuter; 10) Ascoli Piceno-SGL Carbon; 11) Serravalle Scrivia-La Luminosa; 12) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi; 13) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia; 14) 1 discarica in Campania mai identificata dalle Autorità italiane.

complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza era pari a 27 800 000 – (400 000 + 6 000 000)=21 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/13722, inviata alle Autorità italiane il 4/9/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 25 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2017-agosto 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza era pari a 21 400 000 – (EUR 800 000+4 600 000)=16 000 000.

Nella lettera SG-Greffe (2018) D/3576, inviata alle Autorità italiane il 9/3/2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 9 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 4/12/2017 e il 21/2/2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 9 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 16 000 000 – EUR 1 800 000) = EUR 14 200 000.

Da ultimo, nella lettera SG-Greffe (2018) D/19279, inviata alle Autorità italiane il 19/10/2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 13 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 13 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 14 200 000 –EUR 2 600 000) = EUR 11 600 000.

Mediante le comunicazioni inviate il 30 novembre 2018 e il 26 marzo 2019, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per 8 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola.

Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre (55–8) = 47 discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per queste 47 discariche.

Per quanto riguarda le 8 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 1 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le seguenti 7 discariche:

1) Ricoppo-Balsorano (Abruzzo); 2) Colle Freddo-Penne (Abruzzo); 3) Caprareccia-Pizzoli (Abruzzo); 4) Orta (località "Il Fossato")-San Valentino in Abruzzo Citeriore (Abruzzo); 5) Vasi-Davoli (Calabria); 6) Lame-Pesco Sannita (Campania); 7) San Baccano-Oriolo Romano (Lazio).

Pertanto, **dall'importo di EUR 11 600 000** (la penalità pagata per il settimo semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per l'ottavo semestre successivo alla sentenza) **occorre detrarre un importo di (EUR 200 000 x le 7 discariche non contenenti rifiuti pericolosi) = EUR 1 400 000**.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che **il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre successivo alla pronuncia della sentenza** del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2018 al 2 dicembre 2018) **ammonta a (EUR 11 600 000–EUR 1 400 000) = EUR 10 200 000**.

ALLEGATO 2

Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere dell'ottavo semestre successivo alla sentenza (3/6/2018-2/12/2018)

Abruzzo	Discarica (comune)	Discarica (località)	Tipologia
1.	Caste di Sangro	Pera Papera-Le Pretare	
2.	Cepagatti	Contrada Aurora	
3.	Vasto	Vallone Maltempo	

Calabria	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Acquaro	Carrà	
2.	Amantea	Grassullo	
3.	Belmonte Calabro	Manche	
4.	Colosimi	Colle Fratantonio	
5.	Longobardi	Tremoli Tosto	
6.	Mormanno	Ombrele	
7.	Sangineto	Timpa di Civita	
8.	Verbicaro	Acqua dei Bagni	
9.	Badolato	S. Marini	
10.	Magisano	Finoieri	
11.	Martirano	Ponte del Soldato	
12.	Reggio Calabria	Calderiti	
13.	Petronà	Pantano Grande	
14.	Sellia	Aria	
15.	Taverna	Terrazzo	

16.	Joppolo	Colantoni	
17.	Pizzo	Marinella	
18.	Sana Calogero	Papaleo	

Campania	**Discarica (comune)**	**Discarica (località)**	
1.	Pagani	Torretta	
2.	S. Lupo	Defenzola	
3.	Puglianello	Marrucano	
4.	S. Arcangelo Trimonte	Pianella Nocecchia	
5.	S. Arsenio	Difese	
6.	Tocco Caudio	Paudone	

Lazio	**Discarica (comune)**	**Discarica (località)**	
1.	Riano	Piana Perina	contiene rifiuti pericolosi
2.	Trevi nel Lazio	Casette Caponi	
3.	Trevi nel Lazio	Carpineto	
4.	Villa Latina	Camponi	

Marche	**Discarica (comune)**	**Discarica (località)**	
1.	Ascoli Piceno	SGL Carbon	contiene rifiuti pericolosi

Puglia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Satriano	Mezzana La Terra	
2.	Lesina	Pontone-Coppa Faccio Olive	
3.	Binetto	Pezze di Campo	
4.	Sannicandro di Bari	Pesco Rosso	
5.	S. Pietro Vernotico	Manciandare	
6.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Cammarata	Contrada S. Martino	
2.	Leonforte	Contrada Tumminella	
3.	Augusta	Campo sportivo	
4.	Paternò	Contrada Petulenti	
5.	Cerda	Contrada Caccione	

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
2.	Mira	V. Teramo	
3.	Salzano	S. Elena di Robegano	
4.	Venezia	Area Miatello	
5.	Venezia	Moranzani B.	

TOTALE: 48 discariche ancora non conformi